

voler parlare di ciò che s'ignora, si debba cadere necessariamente in ridicolezze.

E prima di tutto, chi disse a lui, che *il sospendere la parte*, significhi *sospendere la legge*? Forse sul suo dizionario *parte* e *legge* sono sinonimi? Nol sono già sul dizionario veneziano, e molto meno in quello delle magistrature della repubblica, nei di cui registri ad ogni passo, per non dire in ogni riga, s'incontra la frase *vadit pars; capta fuit pars; non capta*; la quale non altro significa se non che *vada* in giro per essere approvata o rigettata *la parte*, ossia *la proposta*, o, come si direbbe oggidì, col linguaggio usato nelle assemblee, *la mozione*; e se cotesta *parte* veniva approvata, la si diceva *presa (capta)*; e viceversa (*non capta*) se veniva rigettata. Come dunque il vocabolo *parte* si potrà credere sinonimo di *legge*? Ma, parlando del caso da lui allegato, per difendere gli spropositi del Darù in onta delle giustissime osservazioni del Tiepolo, le parole del Sanudo accennano a tutt'altro, che a *leggi sul lusso esistenti prima del 1452*. Il lusso, è vero, sino dal secolo XIV aveva incominciato a portare gravissimi danni alle famiglie per le spese eccessive, che n'erano conseguenza. Perciò tentossi di mettervi un argine; e fu *posta parte* nel maggior Consiglio, il dì 4 marzo 1442, acciocchè si decretasse una legge penale contro le famiglie che non si fossero contenute entro i limiti di una decorosa moderazione. *La parte*, che vi fu *posta*, proponeva che « tutti quelli, la cui moglie avesse adoperato quind' innanzi vestimenta lavorate in oro, di un valore superiore al prezzo di duecento sino a quattrocento ducati, fossero sull'istante medesimo costretti a prestito maggiore di quello, che d'altronde avesse loro toccato per gli altri loro beni, di lire trecento. E se la suindicata veste avesse ecceduto il valore di ducati quattrocento, la pena arrivasse a lire cinquecento. E chi permettesse alla moglie di adoperare più di una veste del valore e della quantità suindicata, in qualunque caso sia condannato a fare i suddetti prestiti per altrettante vesti, quante ne avesse permesso di adoperare. E sia commesso ai Provveditori di comune, sotto